

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 642)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1959

(V. Stampati nn. 339 e 332)

**d'iniziativa dei deputati MAROTTA Vincenzo, ZANIBELLI (339); CALASSO, BEI CIUFO-
LI Adele, MONASTERIO, NICOLETTO, CAPONI, VIVIANI Luciana, CINCIARI RODANO
Maria Lisa, ANGELINI Ludovico, ROMEO, MAGLIETTA, SCIORILLI BORRELLI,
GREZZI, BIANCO, VIDALI, FERRARI Francesco, AMBROSINI, GRANATI, GRIFONE,
FRANCAVILLA e MAGNO (332)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 LUGLIO 1959

**Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti
in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontaria-
mente disoccupati**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I disoccupati delle industrie determinate in conformità al secondo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma

dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati nell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.